

ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro
*Per iscriverti al **Bollettino ADAPT** [clicca qui](#)*
*Per entrare nella **Scuola di ADAPT** e nel progetto **Fabbrica dei talenti***
scrivi a: selezione@adapt.it

Bollettino ADAPT 13 luglio 2020, n. 28

Nei giorni scorsi il Tribunale di Treviso ha emanato [una tra le prime sentenze](#) in materia di condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori per **violazione dei Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.**

Il caso specifico ha riguardato **un'importante società**, subentrata nell'appalto dei servizi di pulizia, sanificazione e smaltimento dei rifiuti di un ospedale, che **non si riteneva vincolata dall'accordo sindacale intercorso con la precedente affidataria del servizio** (che riconosceva i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ogni "cantiere di lavoro"), considerando sufficiente ai fini delle misure anti Covid-19 previste dal Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 - di cui peraltro negava il carattere cogente - la costituzione di un unico comitato a livello centrale.

Il Tribunale, dopo aver accertato che non era nel frattempo mutata la titolarità del concessionario, risultando la società in questione mera affidataria del servizio di pulizia, **ha riconosciuto il carattere vincolante del Protocollo derivante dal richiamo effettuato dal D.P.C.M. 11 marzo 2020** ed ha anche affermato **la necessità di costituire il comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo**, di cui al punto 13, "a livello delle specifiche e singole realtà economico/produttive concretamente interessate dall'emergenza sanitaria". Ciò in coerenza con la lettera e la finalità del Protocollo nonché con l'andamento della pandemia, che ha avuto una diffusione ed una intensità irregolare sul territorio italiano, necessitando pertanto di risposte differenziate.

La sentenza è di particolare rilievo perché mira a perseguire l'efficacia della tutela, prevedendo la costituzione dei comitati di cui al punto 13 del Protocollo, dei quali - si ricorda - **fanno parte non solo i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ma anche le rappresentanti sindacali, a seconda dei diversi contesti produttivi (aziendali e territoriali)**. Di conseguenza è antisindacale la condotta che escluda dal suddetto comitato la presenza di una determinata componente sindacale e/o rappresentanza per la sicurezza.

Marco Lai

Centro Studi Cisl